



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EX DM 774/2024 (CUP J33C24002000001) DA ESEGUIRSI PRESSO IL
PADIGLIONE ANTONINI – VIA OTTORINO ROSSI, 9 VARESE.**

CIG B8068EB8B4



I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	3
1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.1. Oggetto dell'appalto.....	3
1.2. Importo dell'appalto	3
1.3. Opzioni.....	3
1.4. Modalità di stipulazione del contratto.....	4
1.5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	4
Opzione b) Lavori di adeguamento impiantistico ai fini della prevenzione incendi:.....	5
1.6. Applicazione CCNL.....	6
2. DISCIPLINA DEL CONTRATTO.....	7
2.1. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	7
2.2. Documenti che fanno parte del contratto	7
2.3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
2.4. Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	8
2.5. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
2.6. Norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi	9
3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	9
3.1. Consegna dei lavori.....	9
3.2. Tempo utile per l'esecuzione dei lavori.....	10
3.3. Sospensioni e proroghe	11
3.4. Penali e premio di accelerazione	11
3.5. Danni di forza maggiore.....	12
3.6. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	12
3.7. Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
3.8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	13
4. DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
4.1. Anticipazione	14
4.2. Pagamenti in acconto.....	14
4.3. Conto finale e pagamenti a saldo	14
4.4. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	15
4.5. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	16
5. CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....	16
6. CAUZIONI E GARANZIE.....	16
6.1. Cauzione definitiva.....	16
6.2. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	17
7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	18



7.1. Direzione dei lavori.....	18
7.2. Variazione dei lavori	18
7.3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	18
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	19
8.1. Norme generali di sicurezza.....	19
8.2. Sicurezza sul luogo di lavoro	19
8.3. Piani di sicurezza	19
8.4. Piano operativo di sicurezza	20
8.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	20
9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	20
9.1. Subappalto.....	21
9.2. Responsabilità in materia di subappalto.....	21
9.3. Pagamento dei subappaltatori.....	21
10. CONTROVERSIE.....	21
10.1. Accordo bonario	21
10.2. Definizione delle controversie.....	21
10.3. Risoluzione del contratto	22
10.4. Recesso dal contratto.....	23
11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	24
11.1. Ultimazione dei lavori.....	24
11.2. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	24
11.3. <i>Presenza in consegna dei lavori ultimati</i>	25
12. NORME FINALI.....	26
12.1. <i>Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</i>	26
12.2. Custodia del cantiere.....	28
12.3. Cartello di cantiere	28
12.4. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	28
12.5. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	29
12.6. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	29
II - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	31

I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di adeguamento impiantistico ai fini dell'efficientamento energetico da eseguirsi presso il Padiglione Antonini, in via Ottorino Rossi n.9, Varese. Tali interventi includono, oltre alle opere previste, anche le seguenti opzioni, ai sensi dell'art.120 co.1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e come meglio specificato all'art. 1.3 del presente Capitolato:

Opzione a): Lavori di rifacimento impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti;

Opzione b): Lavori di adeguamento impiantistico ai fini della prevenzione incendi.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, redatti dalla società DBA S.p.A. (C.F. 01673560304 – P.IVA. 00812680254) con sede in Piazza Roma n. 19 – 32045 Santo Stefano di Cadore (BL), dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In caso di attivazione delle opzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, verranno applicati gli specifici documenti progettuali che verranno redatti dallo studio DBA S.p.A e che saranno oggetto di successiva approvazione.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2. Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e costi della sicurezza compresi nell'appalto a base di gara ammonta a € 617.061,43 oltre I.V.A., come risulta dal seguente:

	1. A CORPO
a. IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso) di cui € 126.703,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 590.067,77
b. COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 26.993,66
IMPORTO TOTALE a+b	€ 617.061,43

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, come risultante dal ribasso dall'aggiudicatario in sede di gara tenuto conto dell'importo relativo ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell'importo relativo ai costi della manodopera non soggetti a ribasso.

2. Gli importi relativi ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità per l'operatore economico che il ribasso offerto coinvolga anche il costo della manodopera in quanto derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

1.3. Opzioni

1.3.1. Opzioni ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 sono previste le seguenti opzioni:

Opzione a) Lavori di rifacimento impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti.

L'importo presunto dei lavori si basa su una stima effettuata utilizzando dei costi parametrici. Alla presentazione e successiva verifica e validazione del progetto, l'importo dei lavori verrà definito

in modo dettagliato nei documenti progettuali. L'importo stimato dell'opzione a) è pari ad € 300.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di €366.000,00.

Opzione b) Lavori di adeguamento impiantistico ai fini della prevenzione incendi.

Lo studio DBA Spa sta lavorando alla pratica di prevenzione incendi che verrà consegnata ai VVF entro il mese di settembre 2025. Sulla base della valutazione dei VVF, verrà redatto il progetto esecutivo. Pertanto, anche in questo caso, l'importo presunto dei lavori si basa su una stima effettuata utilizzando dei costi parametrici sulla base delle lavorazioni previste per questa tipologia di intervento. Alla presentazione e successiva verifica e validazione del progetto, l'importo dei lavori verrà definito in modo dettagliato nei documenti progettuali. L'importo stimato dell'opzione a) è pari ad € 295.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di €359.900,00.

2. In caso di attivazione di una o di entrambe le opzioni, l'importo contrattuale sarà determinato con le medesime modalità del contratto originario e si applicheranno le stesse regole, di cui al presente CSA.

1.4. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo". Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, si è scelto di procedere all'affidamento dei lavori mediante questa tipologia di contratto, in quanto le lavorazioni oggetto dell'appalto sono interamente e compiutamente definite nei loro aspetti progettuali e tecnici, risultando pertanto determinabili con precisione sin dalla fase di gara. Il corrispettivo contrattuale è dunque fissato in maniera forfettaria ed invariabile, salvo modifiche o varianti ammesse ai sensi della normativa vigente.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

1.5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Le lavorazioni di cui si compone l'opera sono le seguenti:

Categoria SOA		Importi			Incidenza su Totale
Categoria	Descrizione	Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	50.960,97 €	7.073,59 €	€ 58.034,56 €	9,40%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	454.652,25 €	14.593,48 €	€ 469.245,73 €	76,05%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	84.454,55 €	5.326,59 €	€ 89.781,14	14,55%
	Sommano a Corpo	590.067,77 €	26.993,66 €	€ 617.061,43	100,00%



Categoria SOA		Importi			Incidenza su Totale
Categoria	Descrizione	Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
	Totale APPALTO	590.067,77 €	26.993,66 €	€ 617.061,43	

2. Alla stima delle classifiche richieste all'operatore economico concorrono gli importi presunti in caso di attivazione delle opzioni di cui all'art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in quanto, se attivate, se ne prevede l'esecuzione simultanea al fine di ottimizzare l'indisponibilità dei locali e i conseguenti disagi al personale e all'utenza universitaria.

Di seguito si riportano gli importi dell'incidenza di ogni tipologia di lavorazione ricavati tramite valutazioni parametriche e per analogia con interventi analoghi:

Opzione a) Lavori di rifacimento impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti:

n.	Descrizione delle lavorazioni	Categorie di lavori	Importi lavori compresi costi e sicurezza manodopera (€)	Incidenze % sul totale	Prevalente/ scorporabili
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 75.000,00	25%	SCORPORABILE
2	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 0	0%	-
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	OS30	€ 225.000,00	75%	PREVALENTE
Totale			€ 300.000,00	100%	

Opzione b) Lavori di adeguamento impiantistico ai fini della prevenzione incendi:

n.	Descrizione delle lavorazioni	Categorie di lavori	Importi lavori compresi costi e sicurezza manodopera (€)	Incidenze % sul totale	Prevalente/ scorporabili
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 147.500,00	50%	PREVALENTE



2	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 59.000,00	20%	SCORPORABILE
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	OS30	€ 88.500,00	30%	SCORPORABILE
Totale			€ 295.000,00	100%	

Pertanto i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, l'attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare così come stimati al punto 3 della presente relazione, in particolare:

n.	Descrizione delle categorie	Categorie di lavori	Importi lavori compresi oneri (€)	Incidenze % sul totale	Prevalente/ scorporabili	Requisiti di qualificazione
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 280.534,56	23,15%	SCORPORABILE	Attestazione SOA OG2 in classifica II oppure I con incremento del quinto
2	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 528.245,73	43,58%	PREVALENTE	Attestazione SOA OS28 in classifica III oppure II con incremento del quinto
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	OS30	€ 403.281,14	33,27%	SCORPORABILE	Attestazione SOA OS30 in classifica II

Gli operatori economici possono partecipare, come previsto dall'articolo 65 del codice, in forma monosoggettiva o plurisoggettiva. Il possesso dei requisiti può essere acquisito mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, come previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023, tranne che per la categoria OG2 (art 132 comma 2 codice contratti).

1.6. Applicazione CCNL

1. A seguito delle modifiche introdotte dalle "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici", al comma 2 dell'articolo 11, del Codice Appalti, e nel nuovo Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici, si specifica che per l'appalto in oggetto i contratti collettivi



applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del predetto articolo, sono i seguenti:

Categorie di lavori	Descrizione delle lavorazioni	CCNL – Codice CNEL
OG2	Edifici civili e industriali	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - F012
OG11	Impianti tecnologici	CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti - C011

2. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

2.1. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione nel D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) e del D.Lgs 209/2024 (Correttivo Codice Appalti).

2.2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) offerta economica
 - c) gli atti del progetto esecutivo:
 - a. Relazione generale,
 - b. Relazioni specialistiche;
 - c. Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
 - d. calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g. quadro di incidenza della manodopera;
 - h. cronoprogramma;
 - i. elenco dei prezzi unitari;
 - j. computo metrico estimativo e quadro economico;
 - k. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - l. relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - m. fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2.3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2.4. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce ad un unico soggetto.

2.5. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. In generale, si fa riferimento ai contenuti dell'art. 105 comma 1 ed al collegato allegato II.8 del D.Lgs 209/2024 (Correttivo Codice Appalti).
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.



8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
10. La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
11. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
12. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2.6. Norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al Decreto MIT 9 marzo 2023 Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 gennaio 2018 recante "Norme tecniche per le costruzioni" (in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023).
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire il rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».
4. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1. Consegna dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al Codice, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna parziale dei lavori da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla

stipula del contratto, previa convocazione dell'appaltatore con un congruo preavviso, non inferiore a 5 giorni.

Il direttore dei lavori provvederà alla consegna parziale dei lavori poiché, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche e lavorative nell'edificio, il piano terra ed il piano primo dell'edificio saranno disponibili solo dal giorno 01/08/2026, salvo diversa disposizione. Saranno oggetto di consegna e quindi disponibili, le aree esterne e il piano seminterrato. L'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili e che specifichi le tempistiche previste per l'approvvigionamento dei materiali. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

2. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori la Stazione appaltante:
 - a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, incamerando la cauzione;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 6.1, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.
6. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. Dopo la verifica dei requisiti, è autorizzata, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
 - a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art.3 dell'Allegato II.14;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'Allegato II.14.

3.2. Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 99 naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna, che può essere un verbale di consegna parziale o il verbale di consegna totale. In caso di consegne parziali multiple, il termine contrattuale decorre dall'ultimo verbale. Il tempo utile

potrebbe subire variazioni qualora venissero attivate le opzioni di cui al paragrafo 1.3.1 stante la necessità di coordinamento temporale degli interventi. In questo caso, la nuova scadenza contrattuale verrà riportata nell'ultimo verbale di avvio dei lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati i lavori o le forniture nei termini prescritti.

3.3. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.
2. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, comma 2 (Codice contratti), il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante; nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

3.4. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato secondo i seguenti criteri:

Scaglione temporale anticipo	Valore premio
Da 0 a 15 giorni	1 per mille dell'importo contrattuale
Da 16 a 30 giorni	3 per mille dell'importo contrattuale
Da 31 giorni	5 per mille dell'importo contrattuale

6. Il premio è corrisposto, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo da parte della Stazione Appaltante, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
7. Il premio è riconosciuto, come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo, anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

3.5. Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

3.6. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le lavorazioni previste dagli elaborati di progetto degli interventi aggiuntivi previsti dalle opzioni di cui al paragrafo 1.3.1;

- b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti). In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

3.7. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

3.8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 25 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) e del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Codice Appalti).



2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) e del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Codice Appalti), del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

4.1. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, anticipa il 20 % (venti per cento) del valore del contratto di appalto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.2. Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di Stati di Avanzamento dei Lavori al netto dello sconto e della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente articolo, raggiunge la soglia non inferiore a € 100.000,00 secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

4.3. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del progetto unitamente a una relazione, in cui sono

indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige in ogni caso una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

4.4. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
2. Le fatture elettroniche, indirizzate all'Ufficio Manutenzioni dovranno fare riferimento al seguente codice univoco ufficio (codice IPA), così censito su www.indicepa.it: 7PLP8B;
3. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".
4. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento

accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4.5. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione per i contratti di lavori elaborati dall'ISTAT. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).
2. La revisione verrà riconosciuta nella misura del 90 % del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Nel caso di variazione in misura superiore al 3% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.
4. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

5. CONTABILIZZAZIONE LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata in conformità all'art 12 dell'Allegato II.14 del Codice.

6. CAUZIONI E GARANZIE

6.1. Cauzione definitiva

1. Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
1. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.



4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.
5. Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

6.2. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
 1. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
 2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 3. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
 4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
 5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere le seguenti somme assicurate:
 - partita 1) Opere: importo contrattuale;
 - partita 2) Opere preesistenti: € 6.500.000,00;
 - partita 3) Demolizione e sgombero: € 750.000,00;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - c) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali



franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

- d) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

8. Le garanzie di cui ai commi 1 e 3, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

7.1. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) e del D.Lgs 209/2024 (Correttivo Codice Appalti) all'art. 114.comma 5 nonché il collegato allegato II.14, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

7.2. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga legittime e opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore intenda opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto di variante.
4. Ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. La variante deve comprendere l'adeguamento dei piani operativi di cui al paragrafo 8.3 del presente Capitolato.
6. È sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

7.3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi



1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a. desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
 - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1. Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

8.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

8.3. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.
2. Ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i. l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8.4. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 8.3 del presente Capitolato.
 1. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
 2. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

8.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81.08 e s.m.i., alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecuttrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità di cui al D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO



9.1. Subappalto

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante.
3. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.
4. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.
5. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice.
6. L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

9.2. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

9.3. Pagamento dei subappaltatori

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

10. CONTROVERSIE

10.1. Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il responsabile del progetto, dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori, valuta l'ammissibilità delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale e si procede secondo quanto disposto dall'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 per giungere a una proposta motivata di accordo bonario con l'Appaltatore.
2. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

10.2. Definizione delle controversie



1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente paragrafo 10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

10.3. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti);
 - b. se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale; con riferimento alle modificazioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti) per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti);
3. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
4. Sono altresì causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art 8.3, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
5. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine



senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
9. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
10. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti).
11. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

10.4. Recesso dal contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.



5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11.1. Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti), l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 3.4 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'articolo 11.2.

11.2. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

11.3. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La Stazione appaltante può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, qualora richiesto;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
6. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e sino al termine ultimo stabilito per l'effettuazione del CRE, l'impresa è obbligata alla manutenzione gratuita di tutte le opere da essa eseguite e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultanti dipendenti dall'uso, purché corretto delle opere.
7. In aggiunta a quanto sopra, ed entro il termine di cui al comma precedente, l'impresa sarà tenuta a riparare gratuitamente ogni anomalia che, a giudizio della Direzione lavori, dipenda dalle opere che essa ha eseguito.
8. Se le opere compiute dall'Impresa avessero a manifestare deficienze o irregolarità, nel periodo di un anno dalla data del certificato di regolare esecuzione, la medesima Impresa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese secondo le indicazioni tassative della Direzione lavori al loro ripristino a perfetta regola d'arte e con il minimo disturbo per l'esercizio, fatte salve le garanzie dovute per difetti occulti, a norma di legge.
9. Dalla data di ripristino decorrerà il nuovo periodo di garanzia della durata di un anno riferito alla sola parte ripristinata.
10. Resta confermato che durante il periodo di garanzia l'impresa sarà, ad ogni effetto, responsabile degli eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause ad essa conseguenti.
11. A garanzia della buona esecuzione dei lavori la stazione appaltante potrà rivalersi incamerando per la quota di pertinenza l'importo della cauzione.
12. È fatto salvo quanto previsto in materia di codice civile.

12. NORME FINALI

12.1. *Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore*

1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione delle prove di tenuta per le tubazioni, operazioni di controllo e collaudi su impianti idronici, aeraulici, elettrici e speciali e quant'altro ritenuto necessario dalla Direzione Lavori e/o dal collaudatore;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - i) l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie di qualsiasi entità occorrenti per garantire la viabilità e mantenere



i passaggi pubblici e privati e gli accessi carrai, nonché la realizzazione di eventuali spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

- j) la vigilanza e guardiania del cantiere, nonché la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite ed in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
- k) la prestazione per tutta la durata dell'appalto di personale tecnico che siano costantemente a disposizione della Direzione lavori per le sue esigenze di attività di verifica e di controllo sui lavori, nonché di apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Prescrizioni Tecniche e richieste dalla Direzione lavori e dal Collaudatore.
- l) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- m) la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- n) il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.
- o) la fornitura di fotografie delle opere nel formato cartaceo e digitale, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
- p) la pulizia delle opere eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia finale delle strade e degli spazi liberi.
- q) l'onere di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare il disagio dovuto al sollevamento di polvere in prossimità di edifici esistenti.
- r) l'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.
- s) la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un Direttore Tecnico laureato iscritto all'Albo Professionale, di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, il cui nominativo e curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all'Ateneo e da questo accettato, ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti.
- t) la disponibilità giornaliera, per tutta la durata dell'appalto, di un Tecnico di comprovata esperienza per le specializzazioni richieste, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Ateneo e da questo accettato; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata, ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti professionali. Il Tecnico dovrà essere dotato, nell'arco delle ore diurne di lavoro, di un mezzo di comunicazione e ricezione ad uso esclusivo e dedicato per le eventuali comunicazioni con la Stazione Appaltante.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi nel prezzo delle opere, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

12.2. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

12.3. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni del lavoro da eseguire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
2. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. Nel cartello di cantiere devono essere indicati:
 - a) Gli estremi del permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 co. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
 - b) il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90 co. 7 D.Lgs 81/2008;
 - c) i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art. 119 co. 13 D.Lgs 36/2023.

12.4. Tracciabilità dei flussi finanziari

4. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
6. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese.
8. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/10 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
9. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J33C24002000001 così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.
10. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.



11. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

12.5. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

12.6. Tutela della privacy e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.
3. L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.
4. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.
5. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.



7. L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

II - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Descrizione intervento

Obiettivo principale dell'intervento è la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento.

I lavori da realizzare sono essenzialmente finalizzati al risparmio energetico dell'edificio, volti a ridurre i consumi eliminando eventuali sprechi e ottimizzando l'uso dell'energia.

Il Progetto Esecutivo prevede l'installazione di una pompa di calore per l'alimentazione sia del fluido freddo sia del fluido caldo e la possibilità di utilizzare il teleriscaldamento, alimentato a gas, come back-up del riscaldamento.

L'intervento prevede i seguenti macrointerventi:

- realizzazione di un nuovo basamento per il posizionamento della pompa di calore e del serbatoio di accumulo;
- realizzazione di un piccolo basamento per le pompe nel locale interrato;
- scavo e posa delle nuove tubazioni dalla nuova area tecnica esterna fino al locale tecnico al piano seminterrato;
- posa delle nuove tubazioni (montanti e distribuzione orizzontale a vista);
- installazione dei ventilconvettori e dei diffusori a soffitto nelle aule e dei ventilconvettori negli altri ambienti.

Internamente al padiglione sono previste tre fasi di intervento:

- fase 1 - corpo centrale (piani interrato, terra e primo);
- fase 2 - ala sinistra (piani terra e primo);
- fase 3 - ala destra (piani terra e primo).

Qualora dovessero essere attivate le opzioni di cui alla parte I del presente CSA, le fasi di intervento dovranno essere pianificate secondo le nuove indicazioni progettuali.

2. Opere previste

OPERE CIVILI

L'intervento prevede la realizzazione di un basamento in c.a. necessario per l'installazione di una pompa di calore e di un serbatoio di accumulo previsto nell'area prospiciente i due locali tecnici ubicati a nord del Padiglione Antonini.




Figura 1- Area tecnica esterna

ASSISTENZE CIVILI AGLI INTERVENTI IMPIANTISTICI

La realizzazione degli impianti richiederà assistenze impiantistiche, tra cui:

- scavi e ripristino pavimentazione/aree a verde per posa tubazioni all'esterno;
- fori per il passaggio dei montanti a solaio;
- fori per il passaggio delle tubazioni in pareti in muratura;
- ripristini e tinteggiature.

IMPIANTI MECCANICI

L'intervento prevede la totale ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento e contestuale implementazione del raffrescamento estivo.

I fluidi caldi e freddi necessari per la climatizzazione saranno prodotti da un gruppo reversibile pompa di calore / frigorifero aria/acqua da posizionarsi all'esterno sul nuovo basamento in prossimità della cabina elettrica.

In adiacenza alla pompa di calore/frigorifero sarà posizionata anche il serbatoio inerziale.

I fluidi caldi e freddi (commutazione stagionale) saranno convogliati al padiglione Antonini mediante tubazioni pre-isolate interrato nel giardino ed entreranno nel fabbricato in corrispondenza dell'ala centrale.

Al piano interrato dell'ala centrale saranno installate le pompe di circolazione secondarie (una di riserva all'altra).

La distribuzione alle utenze interne (ventilconvettori) sarà realizzata mediante tubazioni che correranno a soffitto del piano terra che, oltre ad alimentare i ventilconvettori di questo piano, saliranno anche al piano primo in corrispondenza dei ventilconvettori.



Sarà inoltre, realizzata una diramazione dalla centrale di teleriscaldamento esistente nel fabbricato per poter alimentare l'impianto con il teleriscaldamento in caso di necessità (back-up di emergenza).

IMPIANTI ELETTRICI

Le attività in assistenza alla realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione prevedono:

- la modifica del quadro elettrico generale in cabina Padiglione Morselli;
- l'installazione del nuovo quadro generale BT di Padiglione Antonini;
- la distribuzione elettrica principale, con alimentazione della nuova pompa di calore;
- l'impianto distribuzione F.M. ed elettrico per il meccanico;
- il sistema di supervisione impianti meccanici (collegamenti elettrici);
- la rete di terra e collegamenti equipotenziali.
- gli smantellamenti.

Al termine dei lavori gli installatori dovranno rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi della 37/08 e tutto quanto richiesto dal direttore lavori ad attestazione della corretta esecuzione delle opere, come dettagliato nella parte I del presente CSA.

Per la definizione delle modalità di esecuzione e delle norme di misurazione di ogni lavorazione, dei requisiti di accettazione di materiali e componenti, delle specifiche di prestazione e delle modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, dell'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e per tutto quanto non espressamente specificato nel presente capitolato, si rimanda alle seguenti relazioni parte della documentazione del progetto esecutivo.

- REL-913-OPERE CIVILI E STRUTTURALI-CAPITOLATO SPECIALE PARTE SECONDA;
- REL-914-IMPIANTI ELETTRICI-CAPITOLATO SPECIALE PARTE SECONDA;
- REL-915-IMPIANTI MECCANICI-CAPITOLATO SPECIALE PARTE SECONDA.